

## DECISIONE (UE) 2015/1652 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2015

## sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013,
  - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia <sup>(1)</sup>,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni <sup>(2)</sup>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),
  - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>,
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 208,
  - visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 97,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>,
  - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 108,
  - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

<sup>(1)</sup> GU C 442 del 10.12.2014, pag. 132.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

<sup>(7)</sup> GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

